

D.G.R. Veneto 26 giugno 1992 n. 3733

**Modifica dell'allegato D del Piano Regionale di Risanamento
delle Acque - "Norme per lo spargimento dei liquami
provenienti da allevamenti zootecnici"**

Art. 1. Finalità e principi generali.

1. La presente normativa definisce i criteri per lo spargimento su suolo agricolo dei liquami zootecnici.
2. Lo spargimento sul suolo agricolo di liquami zootecnici e/o frazioni derivanti dal loro trattamento è consentito solo al fine di garantire una migliore produttività dei terreni.
3. La quantità di liquami zootecnici impiegabili deve essere rapportata al contenuto di elementi nutritivi presenti nei liquami stessi, alle necessità nutrizionali della coltura in atto, alla natura del suolo e del sottosuolo, al tipo e alla profondità della falda, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente.
4. L'impiego di liquami zootecnici deve essere privilegiato rispetto all'uso di altri fertilizzanti e/o ammendanti di sintesi.

Art. 2. Definizioni e principi generali.

1. Per liquame zootecnico si intende il materiale costituito da deiezioni liquide o solide o loro miscele, dalle perdite di abbeveraggio e dalla acque di lavaggio provenienti da allevamenti zootecnici privi di lettiera o da insediamenti assimilabili, anche se sottoposte al trattamento di cui al successivo art. 7, ivi compresi i fanghi provenienti da detti trattamenti.
2. Non sono considerati liquami zootecnici ai fini della presente normativa:
 - le frazioni solide grossolane palabili ottenute per separazione meccanica del liquame;
 - le deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici su lettiera o allo stato brado;
 - i materiali ottenuti per fermentazione aerobica e anaerobica di frazioni solide e/o fanghi miscelati con frazioni ligneo-cellulosiche e altri materiali selezionati a matrice organica di provenienza agricola. Per questi materiali si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione 4.2.1977 del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, ovvero la normativa in materia di fertilizzanti-ammendanti.
3. Per suolo adibito a uso agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente è utilizzata per

l'alimentazione umana o animale o per processi di trasformazione agro-industriale, ovvero qualsiasi altra superficie sulla quale debba essere o sia in atto pratica agricola o di silvicoltura.

Art. 3. Classificazione del territorio regionale.

1. Ai fini della presente normativa il territorio regionale è suddiviso in quattro zone:

Zona A: - aree non agricole;
- aree con pendenza media superiore al 15%;
- terreni acquitrinosi;
- zone di rispetto di 200 metri dai punti di prelievo degli acquedotti pubblici;
- fasce di rispetto di 5 metri dai cigli dei corsi d'acqua;
- zone calanchive, doline, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di almeno 10 metri;
- aree di cava.

Zona B: - aree comprese nel "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia" approvato dal Consiglio con provvedimento del 19 dicembre 1991, n. 255, relativamente alla vulnerabilità dei suoli.

Zona C: - aree comprese nella fascia di ricarica degli acquiferi, come individuate negli strumenti di pianificazione regionale per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del rdl n. 3267/19323;
- aree golenali.

Zona D: - tutto il rimanente territorio regionale.

2. Entro un anno dalla pubblicazione nel Burv della presente normativa, le province, di concerto con i consorzi di bonifica provvedono alla ricognizione e individuazione delle zone A su carta tecnica regionale.

3. Entro 3 anni dalla pubblicazione della presente normativa sul Burv, le province, di concerto con i consorzi di bonifica provvedono ad elaborare la cartografia relativa all'attitudine dei suoli allo spargimento dei liquami secondo le direttive tecniche che saranno impartite dalla Giunta regionale.

Art. 4. Carichi massimi di liquami.

1. Nelle zone di tipo A è vietato lo spargimento del liquame zootecnico; è fatta salva la possibilità di utilizzare liquami anche su terreni con pendenza superiore al 15% solo previa approvazione del piano di concimazione di cui al successivo art. 6.
2. Nelle zone di tipo B la distribuzione dei liquami zootecnici è quantificata in funzione della permeabilità dei suoli, come indicata nel "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia":
 - a) *nel terreno che si presta allo spandimento* è ammessa la distribuzione dei liquami nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:
 - 8 quintali di peso vivo per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avi-cunicoli;
 - 12 quintali di peso vivo per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca;
 - 19 quintali di peso vivo per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti;
 - b) *nel terreno che si presta mediamente allo spandimento* è ammessa la distribuzione dei liquami nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:
 - 4 quintali di peso vivo per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avi-cunicoli;
 - 6 quintali di peso vivo per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca;
 - 9 quintali di peso vivo per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti;
 - c) *nel terreno che non si presta allo spandimento* non è ammesso spargimento di liquami zootecnici.
3. Nelle zone di tipo C è ammessa la distribuzione dei liquami nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:
 - 15 quintali di peso vivo per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avi-cunicoli;
 - 24 quintali di peso vivo per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca;
 - 30 quintali di peso vivo per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti;
4. Nelle zone di tipo D è ammessa la distribuzione dei liquami nella quantità massima corrispondente a quella prodotta da:
 - 25 quintali di peso vivo per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti avi-cunicoli;

- 35 quintali di peso vivo per ettaro di terreno utilizzato, per gli allevamenti di suini e di vitelli a carne bianca;
- 40 quintali di peso vivo per ettaro di terreno utilizzato, per gli altri allevamenti.

5. Per il periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento nella zona B si applicano i parametri indicati al comma 3 del presente articolo (zona C). Entro tale periodo la Giunta regionale provvederà all'erogazione di finanziamenti a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati, per la realizzazione di strutture e impianti e l'acquisto di attrezzature finalizzate al trattamento dei liquami zootecnici.

Art. 5. Distribuzione dei liquami.

1. Lo spargimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo, costituisce pratica agronomica e pertanto deve avvenire nei periodi più idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni, ossia la massima efficacia di assorbimento dei nutrienti.
2. E' vietato lo spargimento dei liquami zootecnici sui terreni gelati o saturi d'acqua.
3. Gli allevatori, singoli o associati che utilizzano esclusivamente terreni propri per lo spargimento dei liquami nei limiti indicati al precedente art. 4, sono tenuti a comunicare preventivamente alla Provincia l'entità dell'allevamento, l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento.
4. Sono considerati "terreni propri" quelli condotti a qualsiasi titolo nonché vincolati da rapporti associativi e cooperativistici.
5. Gli allevatori singoli o associati che utilizzano anche terreni altrui per lo spargimento dei liquami nei limiti indicati al precedente art. 4, sono tenuti a comunicare alla provincia preventivamente all'attività di spargimento l'entità dell'allevamento, l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento nonché formale atto di assenso allo spargimento rilasciato dai conduttori dei fondi. La comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 5 costituisce autorizzazione al trasporto e spargimento dei liquami zootecnici.

Art. 6. Piani di concimazione.

1. Il piano di concimazione contiene il complesso delle operazioni effettuate durante lo spargimento.
2. I piani di concimazione determinano la compatibilità tra il carico di nutrienti apportati con i liquami e l'attitudine dei suoli allo spargimento agronomico, con particolare riferimento alle caratteristiche pedologiche, idrologiche e culturali, definendo altresì i tempi e le modalità di distribuzione dei liquami zootecnici.

3. Sono tenuti alla predisposizione dei piani di concimazione:
 - gli allevatori singoli o associati che intendono utilizzare quantità di liquami superiori a quelle corrispondenti ai limiti di carico indicati al precedente art. 4;
 - gli allevatori singoli o associati che intendono effettuare lo spargimento sui terreni con pendenza superiore al 15%.
4. La Giunta regionale definisce i criteri generali per la predisposizione dei piani di concimazione.
5. I piani di concimazione hanno validità quinquennale.
6. La Giunta regionale, allo scopo di favorire l'utilizzo dei liquami per uso fertilizzante, promuove la costituzione, tra produttori e utilizzatori, di consorzi e altre forme associative che predispongono e attuano i piani di concimazione.
7. I piani di concimazione sono approvati dal Presidente della provincia nel cui territorio ricadono le aree interessate allo spargimento.
8. Ai fini dell'approvazione dei piani di concimazione, il Presidente della provincia acquisisce il parere della commissione tecnica provinciale per l'ambiente, integrandone la composizione, assicurando la presenza del responsabile dell'ufficio provinciale per l'agricoltura e/o dell'ispettorato regionale per l'agricoltura competente per il territorio.
9. Nel silenzio della provincia, il piano di concimazione si intende approvato decorsi novanta giorni dalla sua presentazione.
10. L'approvazione del piano di concimazione costituisce autorizzazione al trasporto e allo spargimento di liquami zootecnici.

Art. 7. Raccolta e stoccaggio.

1. Al fine di garantire un'idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta con una capacità utile complessiva non inferiore al volume di liquami prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti.
2. Nel caso siano adottate particolari tecnologie di trattamento dei liquami zootecnici tali da accelerare i processi di maturazione, deve comunque essere garantita una permanenza effettiva dei liquami stessi per un periodo non inferiore a 60 giorni prima dello spargimento, fatte salve le esigenze agronomiche delle colture.

Art. 8. Struttura di supporto e consulenza.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, individua una struttura con funzione di supporto e consulenza in materia di liquami zootecnici.

-
2. Tale struttura ha lo scopo di promuovere l'utilizzo corretto dei liquami zootecnici in agricoltura e di organizzare un'adeguata informazione sul territorio.
 3. Entro i successivi 3 mesi la Giunta regionale su proposta della struttura di cui al precedente comma 1, approva le direttive tecniche:
 - per la realizzazione delle carte di cui all'art. 3;
 - per la predisposizione dei piani di concimazione di cui all'art. 6;
 - per gli altri adempimenti previsti dalla presente normativa.

Art. 9. Norme transitorie e finali.

1. La presente normativa entra in vigore alla data di pubblicazione nel Burv e i soggetti interessati devono adeguarsi entro il 31 marzo 1993.
2. Sono fatti salvi i piani di concimazione già presentati e/o approvati dalla province, per i quali é confermata la validità fino allo scadere dell'autorizzazione.
3. Le norme per lo spargimento dei liquami derivanti da allevamenti zootecnici contenute nell'allegato D del piano regionale di risanamento delle acque approvato dal Consiglio con provvedimento dell' 1.9.1989 n. 962 sono sostituite dalle norme contenute nel presente provvedimento. E' da intendersi non più in vigore la circolare esplicativa del 10 agosto 1990, n. 24.

Art. 10. Vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto dei limiti e dei divieti di cui alla presente normativa spetta alla provincia, che si avvale dei modi e delle strutture indicate all'art. 8 della legge regionale n. 33/1985.
2. In caso di violazione delle norme fissate dalla presente normativa si applicano le sanzioni previste all'art. 65 della legge regionale n. 33/1985.